

COMUNE DI RUSSI
(Provincia di Ravenna)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI RUSSI E _____
_____ PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI _____,
AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 381/1991

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in
Russi, presso la Residenza Municipale, **Piazza Farini** n. 1

TRA

Il Comune di Russi, C.F. e P. IVA _____, con sede in _____ n. _____, rappresentato da
_____, nata a _____ il _____, in qualità di _____, a ciò autorizzato a norma dell’art. 53 dello
Statuto Comunale ed in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. _____ del

E

La/Il Cooperativa sociale /Consorzio _____
_____,
C.F. e P.IVA _____ iscritta/o all’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali della Regione _____, come
da provvedimento _____, con sede in
_____, Via _____ n. _____,
rappresentato/o da _____,
nato/a a _____ il _____,
residente a _____ Via _____ n.
_____, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della
Cooperativa/Consorzio stessa/o

PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto e caratteristiche del servizio

Il Comune di Russi affida a _____ il servizio di **MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE SFALCIO – PERIODO 15/7/2021-31/12/2024** di seguito descritto, da gestire secondo quanto stabilito nella presente convenzione ed in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il servizio è finalizzato a garantire un buon livello di manutenzione alle aree verdi comunali attraverso un certo numero di sfalci d'erba annuali.

E' altresì finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 381/1991, da parte della Cooperativa Sociale affidataria.

1.1 Oggetto del servizio

Il servizio consiste nell'esecuzione di un numero programmato di sfalci di erba all'anno presso le aree verdi elencate nell'**allegato A** al fine di mantenerle in uno stato di decoro e pulizia soddisfacente durante tutta la stagione fino all'annualità 2024.

1.2 Modalità di esecuzione del servizio

Relativamente alle specifiche tecniche del servizio richiesto, si rinvia all'unito "FOGLIO CONDIZIONI" - **Allegato A**

1.3 Quantificazione delle prestazioni

Il servizio richiesto è quantificato a misura, in mq. di superficie da sfalciare e a numero di sfalci annuali richiesti.

L'unito **Allegato B**, in cui sono elencate le aree verdi da mantenere ed il corrispondente numero di sfalci/anno, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Come già indicato al precedente articolo 1, il servizio oggetto della presente convenzione è finalizzato anche all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 381/1991.

E' fatto obbligo pertanto all'affidatario di dare attuazione, nell'espletamento del servizio, a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, con particolare riferimento al punto 1 "Inserimento lavorativo di persone svantaggiate".

E' fatto obbligo all'affidatario di rendicontare al Comune di Russi l'esito del monitoraggio degli inserimenti lavorativi con cadenza almeno semestrale.

Articolo 3 – Obblighi a carico dell'affidatario

L'affidatario si obbliga:

1. ad espletare il servizio secondo quanto previsto al precedente art.1 ed in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara, con particolare riferimento al punto 2 "Proposte migliorative relative alle modalità tecniche ed organizzative di esecuzione del servizio";
2. ad assumere servizio entro e non oltre il giorno ____;
3. a garantire la presenza e le prestazioni dei propri operatori;
4. in caso di sostituzione definitiva di un operatore, a darne comunicazione per iscritto con almeno 10 giorni di anticipo, prevedendo opportuni passaggi delle consegne;
5. ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, i vigenti contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo;
6. a garantire, in particolare, il pieno rispetto degli obblighi in materia di contribuzione previdenziale;
7. **CLAUSOLA SOCIALE:** ad assumere il personale dipendente al servizio del precedente affidatario, dando applicazione a quanto previsto dalla clausola sociale di cui all'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo; **tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell'offerta.** La stazione appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della clausola: le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante. Nella documentazione di gara, il concorrente dovrà allegare all'offerta, un **progetto di assorbimento** di detto personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. La mancata presentazione del progetto, equivale alla mancata accettazione della clausola sociale e conseguente volontà di presentare un'offerta condizionata, inammissibile per le gare pubbliche, circostanza che impone l'esclusione dalla gara stessa.

8. a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, e a segnalare tempestivamente al Comune di Russi qualsiasi problematica dovesse insorgere in merito;
9. a garantire il mantenimento della percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione;
10. ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/1991 per prestazioni complementari.
11. nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi che si occuperà di predisporre i progetti personalizzati di sostegno e di inserimento lavorativo in ottemperanza alle proposte progettuali formulate in sede di offerta tecnica. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono all'appaltatore nel rispetto del progetto personalizzato concordato;

Articolo 4 – Durata dell'affidamento

L'affidamento di cui alla presente convenzione ha durata dal 15/7/2021 e validità fino al 31/12/2024.

Articolo 5 - VALORE STIMATO – CORRISPETTIVO.

1. Per la gestione del servizio il Comune di Russi corrisponderà all'affidatario un importo pari all'offerta economica presentata in sede di gara, in ribasso rispetto alla base d'asta stabilita in € 172.131,15 + IVA al 22% (totale IVA inclusa € 210.000) relativamente a tutta la suddetta durata dell'affidamento, di cui € 172.131,15 assoggettabili a ribasso.

Tale base d'asta ricomprende tutte le spese a carico dell'affidatario per la fornitura del servizio, comprese quelle relative alle attrezzature, materiali e prodotti.

La Stazione Appaltante pertanto in base a quanto sopra esposto si riserva di aumentare l'importo della convenzione per le esigenze sopra descritte, rispetto al corrispettivo stimato **per i 3 anni e ½ di durata del contratto**, senza che la cooperativa possa aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali.

L'entità ed il volume del servizio sopra indicata ha comunque valore indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante: il presente contratto si intende a misura e verranno remunerate esclusivamente le prestazioni richieste e rese.

Tutti i servizi e le modifiche ai servizi effettuati senza l'autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante non saranno riconosciuti né daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta e, su richiesta del R.U.P., l'appaltatore dovrà immediatamente provvedere – a proprie spese - al ripristino della situazione preesistente.

Il Comune può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/16 - art.106.

2. Il corrispettivo (euro/mq.) verrà erogato sulla base delle superfici effettivamente sfalciate e rendicontate in allegato alle fatture mediante apposito prospetto riportante gli interventi effettuati, suddivisi per area e località.

Le fatture potranno essere emesse solo dopo la stipula formale della convenzione. La fatturazione avverrà a cadenza mensile. Le fatture verranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.

Il termine di pagamento delle fatture dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune e comunque nel caso in cui:

- non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- la fattura non risulti conforme alle prestazioni richieste e/o eseguite.

Articolo 5-bis - Prezzi invariati

Nel corso della durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la stazione appaltante eserciti la relativa opzione), i prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per l'intero periodo contrattuale.

Articolo 6- Verifiche e controlli

Il Comune di Russi si riserva la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sull'effettivo svolgimento delle prestazioni, sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente convenzione e sulla qualità del servizio reso.

Il Comune eserciterà le proprie funzioni di controllo con le modalità che riterrà più opportune, comprese visite e sopralluoghi presso i locali oggetto del servizio, senza preavviso alcuno ed avvalendosi di propri operatori.

Il Comune verificherà la qualità del servizio reso anche mediante la conduzione di indagini di gradimento dell'utenza e l'attivazione di un sistema di gestione dei reclami. L'affidatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione all'organizzazione e svolgimento di tali attività.

L'affidatario è tenuto altresì ad attivare i sistemi di controllo, verifica e monitoraggio della qualità del servizio proposti all'interno dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Articolo 7 – Responsabilità

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, o per cause ad esso connesse o conseguenti, derivino al Comune di Russi o a terzi, persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'affidatario.

I danni arrecati alle proprietà comunali nell'espletamento del servizio verranno contestati per iscritto all'affidatario, che avrà cinque giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della comunicazione per far pervenire al Comune le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, il danno verrà addebitato all'affidatario.

L'accertamento del danno verrà effettuato in contraddittorio. A tale scopo verranno comunicate all'affidatario, con un anticipo di almeno 24 ore, la data e l'orario delle operazioni di accertamento; qualora l'affidatario non si presenti, l'accertamento avrà luogo comunque e verrà redatto il relativo atto di constatazione del danno. Tale atto costituirà titolo sufficiente ai fini del risarcimento del danno da corrispondersi da parte dell'affidatario, e dell'applicazione della penale indicata al successivo art. 11.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità nei confronti di terzi, persone o cose, saranno altresì coperte dalla polizza assicurativa di cui al successivo art. 8.

Articolo 8 – Assicurazioni

L'affidatario si obbliga a stipulare e a mantenere attiva per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile e penale verso terzi

L'attivazione della polizza non esonera l'affidatario dalle proprie responsabilità, né dal rispondere di quanto non coperto – del tutto o in parte – dalla polizza stessa.

Art.9 - Scioperi

L'affidatario è obbligato a dare preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di eventuali scioperi dei dipendenti e a garantire tutte le prestazioni essenziali, se ed in quanto previste.

Art. 10 – Cessione e subappalto

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione.

Il subappalto è ammesso nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 (nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto) e deve essere preventivamente indicato dalla cooperativa in sede di offerta.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Russi ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 – Inadempimenti e penali – esecuzione in danno

Si rinvia a quanto indicato all'art.15 del Foglio Condizioni (Allegato A)

Le penali verranno detratte dal corrispettivo pattuito, al momento del primo pagamento mensile utile, oppure verranno applicate tramite escussione della cauzione di cui al successivo art. 14, che dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto al medesimo art. 14.

L'applicazione delle penali non esonera l'affidatario dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Art. 13 – Risoluzione e recesso della convenzione

Si rinvia all'art.18 del Foglio Condizioni (Allegato A).

Si procederà inoltre al recesso dalla Convenzione per:

- mancato rispetto, in generale, delle leggi, norme e regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- accertata evasione fiscale, frode o fallimento ovvero sottoposizione a procedura concorsuale dell'affidatario;
- cessione totale o parziale della convenzione;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai termini dell'art.1453 e segg. del Codice Civile.

Nei suddetti casi il Comune sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo delle prestazioni eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali ulteriori danni conseguenti l'inadempimento.

L'affidatario riconosce al Comune di Russi la facoltà di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, senza diritto ad alcun indennizzo o corrispettivo, salvo

che per il lavoro prestato. Tale facoltà è esercitata per iscritto a mezzo raccomandata a/r, che dovrà pervenire all'affidatario almeno trenta giorni prima della data di cessazione anticipata della convenzione.

Art . 14 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione, compresi gli oneri tributari, sono a totale carico dell'affidatario.

Art. 15 - Controversie

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Ravenna, restando escluso l'arbitrato.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Allegati:

Allegato A: foglio condizioni

Allegato B: suddivisione del territorio per aree, numero di sfalci richiesti e superfici.

PER L’AFFIDATARIO

PER IL COMUNE DI Russi
